

TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE LAVORO

Enrico AUXILIA, C.F. XLANRC66S03L219I, nato il 3/11/1966 a Torino, residente a Cherasco, ed elettivamente domiciliato in Torino, corso Ferrucci 6, presso lo studio e la persona dell'avv. Carlotta Persico, c.f. PRSCLT69M57L219D, che lo rappresenta e difende per delega allegata al presente atto, la quale, iscritta al punto di accesso telematico dell'Ordine degli Avvocati di Torino, chiede di ricevere le comunicazioni telematiche ai sensi dell'art. 51, L. 133/2008 e successive modifiche al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: carlottapersico@pec.ordineavvocatitorino.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro Pro tempore, c.f. 80185250588, con sede in Roma, e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, via dell'Arsenale 21, pec: ads.to@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI DI

Tutti coloro che seguono il ricorrente nelle GPS per la provincia di Torino cdc A027 in posizione dalla 289 in poi

Tutti coloro che seguono il ricorrente nelle GPS per la provincia di Torino cdc A060 in posizione dalla 1264 in poi

RICORSO IN RIASSUNZIONE

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI CONTROINTERESSATI AI SENSI  
DELL'ART. 151 CPC

- 1) Il 07/2/2024 l'esponente notificava al Ministero convenuto e quindi depositava avanti al TAR Piemonte il ricorso allegato, rubricato al rg 107/2024
- 2) Con sentenza n 218/2024, il TAR Piemonte, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, concedendo termine per la riassunzione avanti al giudice ordinario entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato e facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 c.p.a..



- 3) Nelle more del giudizio, in data 10/2/24 veniva pubblicato il DM 2212/23 di revisione e aggiornamento delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado che, tra l'altro, inseriva tra i titoli di accesso alla classe di concorso A027 Matematica e Fisica, la Laurea in Ingegneria.
- 4) Tutto ciò premesso, richiamate integralmente le argomentazioni già svolte nel ricorso allegato, si confida nell'accoglimento delle così riformulate

## CONCLUSIONI

Previe le declaratorie del caso

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

Previa autorizzazione alla notifica ai controinteressati tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito- USR Piemonte, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ;

Annullare, in quanto illegittimi

il decreto 216 del 10/01/2024 del USR Piemonte, di esclusione del ricorrente dalle graduatorie provinciali per le supplenze di II fascia e di istituto di III fascia, classe di concorso A027 e rettifica del punteggio per la classe di concorso A060, nonché

il decreto 304 del 12/01/2024 del DG liceo Cottini di Torino di risoluzione del contratto di lavoro stipulato dal ricorrente,

ed ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale tra i quali, eventualmente in via subordinata,

la tabella A allegata al DPR 19/2016 nella parte in cui non annovera la laurea in ingegneria fra i titoli di accesso alla cdc A027

Dichiarare tenuto e condannare il Ministero convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dal ricorrente, con riconoscimento del periodo dal 12 gennaio al 30 aprile 2024 come servizio effettivamente prestato con effetti giuridici ed economici ad ogni effetto di legge e di contratto ed al pagamento in suo favore della retribuzioni non percepite dall'illegittimo recesso alla naturale scadenza del contratto che si quantificano nella somma di € 8.219,25, o di quella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; Condannarsi il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro- tempore, al rimborso del compenso dovuto al difensore con distrazione



Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che la presente vertenza ha valore di € 8.219,25 e che è stato versato CU dell'importo di € 118,50.

Si producono: 1) Domanda inserimento GPS; 2) Diploma di laurea; 3) Estratto GPS cdc A027; 4) Estratto GPS cdc A060; 5) Contratti; 6) Proposta di esclusione e rettifica punteggio; 7) Osservazioni Auxilia; 8) Decreto esclusione; 9) Decreto risoluzione contratto; 10) DM 22/12/2023; 11) Sent TAR Piemonte 107/2024.

Torino, 04/03/2024

avv. Carlotta Persico



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PIEMONTE

Enrico AUXILIA, C.F. XLANRC66S03L219I, nato il 3/11/1966 a Torino, residente a Cherasco, ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Ferrucci 6, presso lo studio e la persona dell'avv. Carlotta Persico, c.f. PRSCLT69M57L219D, che la rappresenta e difende per delega allegata al presente atto, la quale, iscritta al punto di accesso telematico dell'Ordine degli Avvocati di Torino, chiede di ricevere le comunicazioni telematiche ai sensi dell'art. 51, L 133/2008 e successive modifiche al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: carlottapersico@pec.ordineavvocatitorino.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro Pro tempore, c.f. 80185250588, con sede in Roma, e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, via dell'Arsenale 21, pec: ads.to@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI DI

Tutti coloro che seguono il ricorrente nelle GPS per la provincia di Torino cdc A027 in posizione dalla 289 in poi

Tutti coloro che seguono il ricorrente nelle GPS per la provincia di Torino cdc A060 in posizione dalla 1264 in poi

CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

FATTO .....	2
MOTIVI.....	3
IL RISARCIMENTO DEL DANNO.....	7
ISTANZA DI SOSPENSIONE .....	9
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ARTT. 41 E 52 C.P.A. ....	9
CONCLUSIONI.....	9



RICORSO  
PER L'ANNULLAMENTO  
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

DEL DECRETO 216 DEL 10/1/2024 DEL USR PIEMONTE, DI ESCLUSIONE DEL  
RICORRENTE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE DI  
II FASCIA E DI ISTITUTO DI III FASCIA, CLASSE DI CONCORSO A027 E  
RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER LA CLASSE DI CONCORSO A060

DEL DECRETO 304 DEL 12/1/24 DEL DG LICEO COTTINI DI TORINO DI  
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO STIPULATO CON IL  
RICORRENTE

E DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E/O  
CONSEQUENZIALE TRA I QUALI, SE DEL CASO, DELLA TABELLA A  
ALLEGATA AL DPR 19/2016 NELLA PARTE IN CUI NON ANNOVERA LA  
LAUREA IN INGEGNERIA FRA I TITOLI DI ACCESSO ALLA CDC A027

FATTO

- 1) In data 30/5/22 il ricorrente presentava domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (doc. 1) di cui all'art. 4, L. 124/99, valide per la provincia di Torino per il biennio 22/23 - 23/24, ai sensi della OM 112/2022, per le classi di concorso A027 Matematica e Fisica, e A060 Tecnologia, facendo valere quale titolo di accesso il diploma di laurea in ingegneria nucleare conseguito presso il Politecnico di Torino il 17/7/95 (doc. 2) e, tra i titoli di servizio, quello prestato nell'A.S. 21/22 su cattedra A027, presso la Casa Circondariale Lo Russo Cotugno.
- 2) Il ricorrente risultava così inserito in tali graduatorie con punteggio di 48,50 per la classe di concorso A027 (doc. 3) e di 42,50 per la classe di concorso A060 (doc. 4) e attingendo da tale graduatoria il Primo Liceo Artistico ed il Liceo Cottini stipulavano con lui contratti di supplenza su cattedra A027, sia nell'A.S. 22/23 che nell'A.S. 23/24 (doc. 5)
- 3) Solo nel corso del contratto stipulato il 18/9/23 con il Liceo Cottini, la scuola effettuava le verifiche di cui all'art. 8, comma 7, OM 112/2022, all'esito delle quali, con documento prot. 42 del 3/1/24, (doc. 6) emesso a rettifica ed in sostituzione di altro precedente, il D.S. del liceo Cottino, ritenuto il diploma di laurea in ingegneria nucleare non valido quale titolo di accesso alla classe di concorso A027, proponeva



l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria relativa a tale classe di concorso e la decurtazione di parte del punteggio riconosciuto nella graduatoria relativa alla classe di concorso A060, per servizi ritenuti non valutabili in quanto prestati senza titolo, 6 dei quali per il servizio prestato nell'AS 21/22 su cattedra A027.

- 4) Nonostante le osservazioni presentate dal ricorrente (doc. 7), con decreto n 216 del 10/1/2024 (doc. 8) l'USR Piemonte disponeva l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie provinciali per le supplenze di II fascia e dalle graduatorie di istituto di III fascia in cui risultava iscritto per il biennio 2022/2024 per la classe di concorso A027 - matematica e fisica, nonché la rettifica del punteggio attribuitogli nelle graduatorie provinciali per le supplenze di II fascia e nelle graduatorie di istituto di III fascia per la classe di concorso A060 - tecnologia nella scuola secondaria di I grado, con riconoscimento di 22,5 punti e decurtazione di 20 punti, 6 dei quali per il servizio prestato nell'A.S. 21/22 su cattedra A027.
- 5) Con decreto 304 del 12/1/24 (doc. 9), il liceo Cottini disponeva poi la risoluzione del contratto stipulato con il ricorrente a far data dal 12/1/24 e che il servizio prestato dal ricorrente, sulle classi di concorso A027 e A028, sia considerato come prestato di fatto e non di diritto, senza attribuzione di alcun punteggio.
- 6) Tali provvedimenti sono illegittimi, per i seguenti

#### MOTIVI

VIOLAZIONE DI LEGGE con riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost. - VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE del DM 39/1998, del DPR 19/2016 e del DM 259/2017, così come richiamati dalla OM 112/2024 e dalla O.M. n. 60 del 2020- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CONTRADDIZIONE TRA ATTI DELLA PA- ILLEGITTIMITÀ.

- 1) L'O.M. 112/2024 che, com'è noto, disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, rimanda per i titoli di accesso alle graduatorie alla normativa vigente.



- 2) La tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli ed il conferimento delle supplenze del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado ed i relativi titoli di accesso, prima disciplinati dal DM 39 del 1998, sono stati riorganizzati e riclassificati dal DPR n. 19/2016, così come modificato dal DM 259/2017.
- 3) Sia il precedente DM 39 del 1998 che il DPR 19 del 2016, attualmente vigente, nella tabella A, relativa ai titoli di accesso alle diverse classi di concorso, non consentono l'accesso ai laureati in ingegneria, come il ricorrente, alla classe di concorso A027 (matematica e fisica) (già A49) permettendo loro, invece, di accedere alle classi di concorso A20 "Fisica" (già A38) e A26 "Matematica" (già A47).
- 4) Per tale motivo, il TAR Lazio, sez. III bis, con sentenza 6360 del 18/5/22, passata in giudicato, ha ritenuto che (punto 14.1) *Le disposizioni contenute nella citata Tabella A del D.P.R. n. 19 del 2016 appaiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra sinteticamente riepilogate per quanto qui di interesse, di insegnare sulla classe di concorso A026 "Matematica" e sulla A020 "Fisica" ma, allo stesso tempo, impediscono ai docenti in possesso del medesimo titolo di studio di potere accedere alla classe di concorso A027 "Matematica e Fisica" che, tendenzialmente, ricomprende in unum i succitati insegnamenti. Valutando tale previsione incomprensibile in punto di ragionevolezza.*
- 5) Ciò anche alla luce dei principi costituzionali di tutela del lavoro di cui agli artt. 4 e 35 della Costituzione e nell'ottica di un'interpretazione conforme al quadro normativo generale, dal quale si desume una fungibilità delle classi di concorso in esame (così come risulta dall'analisi delle disposizioni di cui all'art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che ha promosso la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti; il D.M. n. 354 del 1998, che seppure ad altro fine ha istituito un ambito disciplinare che accorpa le classi che qui interessano e l'art. 4, comma 2, del D.M. n. 38 del 1998, che ha disposto l'equivalenza dei diplomi di abilitazione conseguiti per tali diverse classi di concorso).
- 6) Alla luce di tali considerazioni, il Tar Lazio ha così annullato, tra l'altro, la *tabella A del DPR 19/2016, limitatamente alla parte in cui, con riferimento alla classe di concorso A027 "Matematica e Fisica", non consente l'accesso ai laureati in ingegneria che siano in possesso dei requisiti per accedere, singolarmente, sia alla classe A20 "Fisica" sia alla classe "A026 "Matematica" dettati dal medesimo regolamento.*



- 7) Tale pronuncia, riguardando un atto amministrativo avente una pluralità di destinatari, contenuto inscindibile ed affetto da vizi che ne inficiano il contenuto in modo indivisibile per tutti i destinatari, per giurisprudenza costante, fa eccezione al principio di cui all'art. 2909 c.c., per cui esplica la propria efficacia ex tunc ed erga omnes.
- 8) Infatti, *"è principio consolidato che la decisione di annullamento - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti solo fra le parti in causa - acquista efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, secondari (regolamenti) o amministrativi generali, rivolti a destinatari indeterminati ed indeterminabili a priori, in relazione ai quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (ex multis, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, n. 3307 del 2016; sez. IV, n. 5449 del 2013; sez. III, n. 2350 del 2012; sez. V, n. 4390 del 2008; Cass. civ., sez. I, n. 2734 del 1998)"* (Cons. Stato, Sez. IV, 4 aprile 2018, n. 2097; in termini v. anche *id.*, Sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5868). (Cons di Stato, sez. VII, n.1083 del 2022).
- 9) Ed in relazione proprio al DPR 19/2016 che qui ci occupa, l'efficacia erga omnes della citata sentenza di annullamento del TAR Lazio, è stata confermata tutte le volte in cui la giustizia, sia amministrativa che ordinaria, ha avuto occasione di analizzare fattispecie analoghe a quella che qui ci occupa: *il ripetuto D.P.R., avente natura regolamentare, è stato caducato nella parte che qui rileva con la sentenza della Sezione n. 6360 del 18 maggio 2022 che è passata in giudicato non essendo stata appellata dall'amministrazione* (così, recentissimamente TAR Lazio, Roma, sez. III bis, n. 16222 del 2023; Tar Lazio, Roma, sez. III bis, n. 13370/2023; TAR Lazio, Roma, sez. III bis, n. 11; Tribunale Piacenza, sez. Lavoro, 26/6/2023; Tribunale di Foggia, sez. Lavoro n. 2675/2023).
- 10) Per inciso, ciò vale anche a respingere, eventuali eccezioni di tardività del ricorso, per mancata impugnativa, nei termini decadenziali di cui all'art. 29 c.p.a., della OM 112/2020, che disciplina la fattispecie oggetto di causa: gli atti lesivi impugnati dal ricorrente, vanno individuati nei decreti di esclusione dalle graduatorie e di risoluzione del contratto, mentre l'OM 112/2022, non è di per sé immediatamente lesiva della posizione del ricorrente ed escludente, ma risulta tale solo tramite il richiamo al regolamento contenuto nel DPR 19 del 2016, disposizione annullata, con efficacia ex tunc ed erga omnes.
- 11) Nelle citate pronunce, il giudice amministrativo ha, infatti, ritenuto tempestivi i ricorsi, in quanto nelle fattispecie oggetto di quei giudizi, come nel caso che qui ci occupa, *(i) in concreto le O.M. non sono mai risultate lesive per il ricorrente sempre ammesso a*





*stipulare contratti di supplenza nella classe di concorso A027; (ii) le O.M. che disciplinano le G., per il profilo in esame, non vanno considerate lesive ed immediatamente escludenti, in analogia con quanto rilevato dall'Adunanza Plenaria per i D.M. che disciplinano le GAE; (iii) anche a voler ritenere in tesi le O.M. potenzialmente lesive nella misura in cui siano direttamente escludenti rispetto all'interessato, va rilevato che l'O.M. che disciplina il caso di specie, ossia la 112 del 2022, per il profilo in esame, non ha mai assunto definitiva portata immediatamente e chiaramente escludente. Di seguito l'esplicazione degli assunti che precedono.*

*8.1. Occorre anzitutto notare che è vero che i requisiti per l'inserimento nelle G.P.S. sono indicati agli artt. 3-6 dell'O.M. n. 60 del 2020 e agli artt. 3-6 dell'O.M. n. 112 del 2022, le quali rinviano a loro volta alla Tabella A allegata al D.P.R. n. 19 del 2016, e che la richiamata Tabella non contempla la laurea in ingegneria civile (vecchio ordinamento) tra i titoli di accesso per l'insegnamento sulla classe di concorso A027 matematica e fisica. Tuttavia, è anche vero che il ricorrente è stato oggetto di numerosi affidamenti di supplenze in detta materia (secondo quanto dallo stesso dimostrato in giudizio ex art. 64 c.p.a. senza contestazioni da parte dell'amministrazione) tra cui da ultimo un contratto di lavoro che è stato oggetto di risoluzione contestata proprio nell'ambito della presente controversia, e che antecedentemente non è stato mai messo in discussione. Ciò significa che il ricorrente non ha mai avuto, nella sostanza e al di là del formalismo giuridico, interesse diretto, concreto ed attuale ad impugnare immediatamente i menzionati atti generali.*

*8.2. Ma a rilevare in maniera decisiva appare altresì la circostanza che, in base alle pronunzie di Adunanza Plenaria nn. 4 e 5 del 2019 (punto 4 dei principi di diritto di cui al punto 45 della prima), i decreti ministeriali che si limitano a prevedere i criteri per l'aggiornamento delle GAE, ed il ragionamento è trasponibile mutatis mutandis alle O.M. delle G.P.S., non producono alcun effetto lesivo con riguardo al punto che qui rileva, né è possibile individuare in essi la fonte (o la rinnovazione) dell'effetto lesivo consistente nell'esclusione dalle graduatorie, che invece viene individuata, dalle predette pronunzie, nella non tempestiva presentazione della domanda per l'inserimento nelle GAE o nella non tempestiva impugnazione dell'atto con cui tale domanda è stata respinta. Trasponendo il principio nel caso che occupa, è l'atto di espulsione dalle G.P.S. a concretizzare e determinare la lesività delle O.M. e dell'atto regolamentare cui le stesse fanno rinvio.*

*8.3. A confermare la tesi reiettiva della tardività del ricorso rispetto alle O.M. impuguate nella presente vicenda quali atti presupposti, quindi ricevibile il ricorso, milita infine la circostanza che la lesività dei menzionati atti generali, ammesso per ipotesi che potesse sussistere in astratto (quod non per quanto su visto), non può essere predicata in concreto perché i menzionati atti generali rinviavano ad un D.P.R. che è stato annullato ex tunc ed erga omnes (in tema si veda le menzionate pronunzie di Adunanza Plenaria nn. 4 e 5 del 2019, nonché Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 14*



*febbraio 2022, n. 1083) ben prima dello spirare del termine di impugnazione, non prevedendo più l'esclusione lamentata nella presente sede. (Così, ad esempio TAR Lazio 13370/2023).*

- 12) Per inciso, nelle medesime pronunce, il giudice amministrativo ha anche ritenuto sussistente la propria giurisdizione, anche alla luce della recente ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 10538/2023, la quale, proprio in materia di GPS per il conferimento delle supplenze di cui alla L. 124/99, che qui ci occupano, ha esplicitato come il giudizio sugli atti di mera gestione delle graduatorie rientrano nella giurisdizione ordinaria, mentre quelli sugli atti motivati in relazione al contenuto degli atti di macro-organizzazione, come quelli oggetto del presente giudizio, rientrano nella giurisdizione amministrativa generale di legittimità.
- 13) Tornando al merito della vicenda, quindi, è di tutta evidenza la manifesta illogicità ed irragionevolezza della previsione posta dall'amministrazione a fondamento degli impugnati provvedimenti, anche alla luce dei principi costituzionali di eguaglianza (di cui all'art. 3 Cost.), di accesso ai pubblici impieghi per concorso (di cui all'art. 97 Cost.) e di diritto del lavoro (di cui agli artt. 4 e 35 Cost.) i quali impongono, ogni qualvolta siano previste restrizioni a tali principi, la sussistenza di idonee ragioni giustificatrici che nel caso che qui ci occupa, sono del tutto assenti; anzi, come si è detto, una lettura sistematica delle disposizioni previste dall'ordinamento scolastico in materia di classi di concorso depone proprio nel senso di una loro razionalizzazione ed accorpamento, tale da condurre ad escludere *in nuce* la sussistenza di qualunque ragione che possa giustificare una deroga ai citati principi di rango costituzionale.
- 14) Per i medesimi motivi, illegittime sono le disposizioni degli atti impugnati che, in relazione alla classe di concorso A060, hanno rettificato il punteggio in graduatoria del ricorrente, qualificando come servizio di fatto, non valutabile ai fini giuridici, quello prestato nei precedenti anni scolastici sulla classe di concorso A027 in quanto erroneamente, per quanto fin qui detto, considerato come prestato senza titolo e, per l'effetto, decurtando il punteggio riconosciuto di 6 punti.

#### IL RISARCIMENTO DEL DANNO

- 1) In conseguenza dell'illegittima risoluzione del contratto, il ricorrente ha subito un danno ingiusto, sia dal punto di vista economico, e nella specie retributivo, sia dal punto di vista giuridico.



- 2) L'illegittima risoluzione del contratto di lavoro e la prestazione del relativo servizio avrebbe prodotto innanzitutto effetti economici, ovvero il diritto a percepire la retribuzione spettante dalla data di risoluzione e fino al termine del contratto e quindi da 12 gennaio al 30/4/ 2024.
- 3) Tale danno, calcolato in base alla retribuzione annua risultante dal contratto prodotto è pari ad € 23.671,40 annue è quella risultante dal conteggio seguente:

2023/24	RETR MENSILE	13 <sup>^</sup>	TFR	
gennaio	1183,57	98,63	87,67	
febbraio	1972,62	164,39	146,12	
marzo	1972,62	164,39	146,12	
aprile	1972,62	164,39	146,12	
DIFFERENZA	7101,43	591,79	526,03	8219,25

- 4) Inoltre, il ricorrente ha subito un danno ulteriore, consistente nel mancato riconoscimento a fini giuridici del servizio non prestato in conseguenza dell'illegittimo comportamento della convenuta, ad ogni effetto di legge e di contratto, con particolare riferimento all'anzianità ed al punteggio utile alla progressione in graduatoria.
- 5) Com'è noto infatti, per il personale della scuola, il servizio prestato, anche durante il periodo di precariato esplica effetti giuridici in relazione ad esempio alla partecipazione alle procedure selettive per l'assunzione a tempo determinate ed indeterminato, alla progressione nelle diverse graduatorie ed alla progressione stipendiale dopo l'immissione in ruolo.
- 6) Con specifico riferimento alla progressione in graduatoria, a norma della tabella A 4, allegata al DM 112/2022 di valutazione dei titoli per le supplenze del personale docente della scuola secondaria, è pari a 2 punti ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio prestato, e così, nel caso che ci occupa, è pari ad 8 punti per il servizio non prestato nel periodo da gennaio ad aprile 2024.
- 7) E' innegabile, che tali danni siano conseguenza diretta dell'illegittimo comportamento del Ministero convenuto, che si è estrinsecata nella violazione del diritto del ricorrente di percepire la retribuzione spettante e di maturare il punteggio utile a progredire in graduatoria, in conseguenza dello svolgimento della propria prestazione lavorativa.



- 8) Dubbia la natura di tale illecito, potendosi configurare una violazione del principio generale del *neminem laedere*, ai sensi degli artt. 2043 c.c., o una responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art.1337 c.c., dal momento che la PA, come qualunque privato, è tenuta a rispettare nell'esercizio dell'attività amministrativa principi generali di comportamento, quali la perizia, la prudenza, la diligenza e la correttezza.
- 9) In ogni caso, è innegabile il diritto del ricorrente al risarcimento di tutti i danni patiti, anche a mente del disposto dell'art. 21 quinquies, commi 1 e 1 bis, L 241/90, il quale prevede l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei pregiudizi conseguenti alla revoca di un atto amministrativo.
- 10) Così, le domande proposte dal ricorrente non potranno che essere accolte

#### ISTANZA DI SOSPENSIONE

Senza dubbio sussistono sia il presupposto del *fumus boni juris* che quello del *periculum in mora* per la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Quanto al *fumus boni juris*, questo emerge dalle argomentazioni in fatto ed in diritto fin qui esposte.

Quanto al *periculum in mora*, la tutela cautelare e, segnatamente, l'immediato reinserimento del ricorrente in graduatoria e la riattribuzione del punteggio illegittimamente decurtato, si rende necessaria onde garantire al ricorrente la possibilità di partecipare alle procedure di assegnazione degli incarichi di supplenza ancora nell'anno scolastico in corso, pertanto a tutela del suo diritto al lavoro, costituzionalmente tutelato

#### ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 41 E 52 C.P.A.

Controinteressati nel presente procedimento sono i candidati che seguivano il ricorrente nella graduatoria per la cdc A027, dalla quale lo stesso è stato cancellato e che lo seguivano, ed ora lo precedono nella cdc A060, nella quale si è visto decurtare illegittimamente 6 punti. Trattandosi di un elevato numero di persone, dei quali l'esponente non conosce che nome e cognome, sussistono i presupposti di legge affinché si proceda alla notifica nei loro confronti per pubblici proclami o mediante pubblicazione sul sito istituzionale del MiM, UST Piemonte

Ciò premesso, l'esponente

CHIEDE E CONCLUDE



Previa le declaratorie del caso

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

Previa autorizzazione del Presidente ex artt. 41 e 52 c.p.a. alla notifica ai controinteressati per pubblici proclami o tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito- USR Piemonte;

Previa sospensione, con ogni provvedimento conseguente, dei provvedimenti impugnati;

#### ANNULLARE

il decreto 304 del 12/1/2024 del DG liceo Cottini di Torino di risoluzione del contratto di lavoro stipulato dal ricorrente,

il decreto 216 del 10/1/2024 del USR Piemonte, di esclusione del ricorrente dalle graduatorie provinciali per le supplenze di II fascia e di istituto di III fascia, classe di concorso A027 e rettifica del punteggio per la classe di concorso A060

ed ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale tra i quali, eventualmente in via subordinata,

la tabella A allegata al DPR 19/2016 nella parte in cui non annovera la laurea in ingegneria fra i titoli di accesso alla cdc A027

Dichiarare tenuto e condannare il Ministero convenuto al riconoscimento in favore del ricorrente del periodo dal 12 gennaio al 30 aprile 2024 come servizio effettivamente prestato con effetti giuridici ed economici ad ogni effetto di legge e di contratto ed al pagamento in suo favore della somma di € 8.219,25, o di quella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

Condannarsi il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro- tempore, al rimborso del compenso dovuto al difensore con distrazione

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che la presente vertenza rientra nella materia del pubblico impiego e che viene versato CU di € 325,00.

Si producono: 1) Domanda inserimento GPS; 2) Diploma di laurea; 3) Estratto GPS cdc A027; 4) Estratto GPS cdc A060; 5) Contratti; 6) Proposta di esclusione e rettifica punteggio; 7) Osservazioni Auxilia; 8) Decreto esclusione; 9) Decreto risoluzione contratto.

Torino, 7/2/2024

avv. Carlotta Persico

*La sottoscritta avv. Carlotta Persico dichiara,  
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che  
la presente è Copia Conforme all'Originale.*

